

Accordo tra Regione Piemonte e Province in materia IN.F.E.A. Approvazione

(B.U. n. 10 del 10 marzo 2005)

Visto il Documento programmatico "Linee di indirizzo per una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia IN.F.E.A. – Verso un sistema nazionale IN.F.E.A. come integrazione dei sistemi a scala regionale", approvato nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 23 novembre 2000, con il quale tutte le Regioni si impegnavano ad attivare o sostenere, ove già embrionalmente presenti, propri sistemi regionali, articolati in una parte strutturale rappresentata dai Centri di educazione ambientale variamente articolati (Laboratori Territoriali, Centri di esperienza) ed una parte operativa, fatta di azioni ed iniziative, coordinate dai rispettivi uffici di coordinamento regionale.

Visto il Documento di programmazione regionale in materia IN.F.E.A. 2002/03 approvato con DGR n. 39-6285 del 10 giugno 2002 e successivamente approvato e finanziato dal Ministero dell'Ambiente con la concessione di un contributo di Euro 609.911,00 per l'attuazione del Programma medesimo, al momento in fase di conclusione.

Vista la D.G.R. n. 54-5907 del 22 aprile 2002 con la quale è stato istituito un Tavolo regionale di coordinamento del Sistema regionale IN.F.E.A. al fine di operare, in una prospettiva strategica complessiva, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e delle Istituzioni di maggior rilievo a livello regionale, considerando mature le condizioni per uno sviluppo ad ampio respiro di un Sistema regionale IN.F.E.A.

Vista la D.G.R. n. 47-11385 del 23 dicembre 2003 che ha approvato il Programma regionale IN.F.E.A. (Informazione-Formazione-Educazione Ambientale) 2004/05, che prefigura i percorsi e le strategie a carattere informativo, formativo ed educativo in continuità e sviluppo con quanto impostato ed avviato in passato.

Considerato che le Amministrazioni provinciali rappresentano, come si evince nei succitati documenti, il referente e l'interlocutore amministrativo di elezione per la Regione Piemonte ai fini dell'affermazione di un sistema integrato di iniziative ed interventi in materia INFEA, con particolare riferimento allo sviluppo e al potenziamento della Rete regionale di servizi per l'educazione ambientale.

Ritenuto, pertanto, che siano maturate le condizioni per definire una più razionale articolazione del sistema regionale INFEA dando vita, attraverso un accordo quadro, ad una forma più organica di collaborazione tra Regione e Province nel rispetto delle proprie specifiche competenze, superando l'attuale configurazione fondata su una serie di collaborazioni bilaterali con convenzioni tra Regione e diverse amministrazioni locali.

Preso atto che il testo dell'Accordo è stato preventivamente concordato con le Province della regione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

la Regione Piemonte e le Province della regione stipulano il seguente accordo:

Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo costituisce il riferimento programmatico ed attuativo tra la Regione Piemonte e le Province piemontesi ai fini dell'attuazione condivisa e coordinata di un sistema integrato di iniziative ed interventi in materia di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (INFEA), con particolare riferimento al potenziamento della Rete regionale per l'Educazione Ambientale (R.E.A.).

Art. 2

FINALITA'

La Regione e le Province piemontesi perseguono l'obiettivo comune di affermare e promuovere lo sviluppo dell' IN.F.E.A., ricercando e favorendo iniziative congiunte ritenute opportune, da attivare, in particolare, attraverso l'operato dei Laboratori Territoriali (LT) della Rete regionale per l'educazione ambientale.

Art.3 INDIRIZZI REGIONALI

Il Programma regionale IN.F.E.A, approvato dalla Giunta Regionale, rappresenta il documento di riferimento e contiene gli indirizzi e le linee guida per il perseguimento del Sistema regionale IN.F.E.A. - come sistema integrato di sottosistemi provinciali – e per l'attuazione degli interventi e delle iniziative concordate.

Per il biennio 2004/05 è in fase di attuazione il Programma regionale IN.F.E.A. approvato con DGR n. 47-11385 del 23.12.2003.

Entro il mese di dicembre 2005 sarà concordato ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale il Programma regionale IN.F.E.A. 2006/07 e così via i successivi.

Art.4 STRUTTURE OPERATIVE DELLA R.E.A.

Gli obiettivi del presente Accordo si realizzano attraverso il concorso di strutture operative e di coordinamento istituite ed organizzate dalla Regione e dalle Province secondo la seguente articolazione:

struttura regionale di coordinamento, individuata nel Settore 22.1 "Politiche di prevenzione, tutela e risanamento ambientale", che redige, sulla scorta delle indicazioni del Tavolo di coordinamento regionale INFEA, il Programma INFEA e il Bando annuale per il sostegno delle attività in campo INFEA da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione;

uffici provinciali competenti per la materia, con compiti di coordinamento e controllo a livello provinciale delle attività dei Laboratori Territoriali e dei Centri di esperienza, che redigono annualmente, in concorso con i Laboratori Territoriali, un programma di attività da presentare alla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite dal bando regionale e gli indirizzi stabiliti dai Programmi INFEA; individuano i Centri di Esperienza previa verifica della sussistenza di requisiti di qualità e affidabilità di cui all'ART. 6 del presente Accordo e sulla scorta dei parametri e dei riferimenti emergenti a livello regionale e nazionale;

Laboratorio didattico sull'ambiente Pracatinat, capofila della Rete regionale per l'educazione ambientale, che svolge le funzioni previste dalla LR 39/87 e dalla convenzione stipulata con la Regione Piemonte, con particolare cura, in accordo con la Regione, di una funzione di coesione ed osmosi culturale dei LabTer e dei Centri di Esperienza nell'ambito della Rete regionale.

Laboratori Territoriali (LT), istituiti nell'ambito dei Piani Triennali per la Tutela Ambientale con convenzioni tra la Regione Piemonte e diverse amministrazioni locali, riconosciuti dalle Amministrazioni provinciali in quanto nucleo fondante sul territorio dei nodi della Rete regionale per l'educazione ambientale, i quali svolgono le funzioni specificate all'ART. 5 del presente Accordo.

Centri di Esperienza (CE), individuati e riconosciuti, d'intesa con la Regione Piemonte e del Laboratorio Territoriale competente, con apposito atto della Giunta Provinciale, i quali svolgono le funzioni di cui all'ART. 6 del presente Accordo.

Art.5 LABORATORI TERRITORIALI : CARATTERISTICHE E FUNZIONI

Sono strutture di servizio, gestite direttamente dalle Province o da altre Amministrazioni locali convenzionate con la Provincia di appartenenza, che svolgono prevalentemente attività di informazione, formazione ed educazione ambientale sui temi propri della tutela e della salvaguardia ambientale e, più in generale, su quelli legati alla società sostenibile. Concorrono con gli uffici provinciali competenti all'elaborazione del programma annuale di attività da presentare alla Regione Piemonte. Si configurano come centri di risorse, di raccolta e diffusione delle informazioni e di incontro tra operatori per la realizzazione di progetti educativi rivolti ai giovani, insegnanti, operatori di associazioni, amministratori pubblici e cittadini. Il laboratorio territoriale, oltre a svolgere una funzione di riferimento e di stimolo nei confronti della comunità locale, svolge anche una funzione di riferimento sul piano regionale. I laboratori territoriali rappresentano, infatti, i nodi sul territorio della Rete regionale di servizi per l'educazione ambientale.

Funzioni del Laboratorio Territoriale:

- promuove progetti di educazione ambientale;
- fornisce servizi didattici alle scuole;
- produce e diffonde materiali didattici (videocassette, cd-rom, giochi di ruolo...);
- promuove la ricerca su contenuti e metodologie (ricerca in rete);
- promuove campagne di comunicazione pubblica e di sensibilizzazione sulle problematiche ambientali;

costituisce un punto di riferimento, di coordinamento, di stimolo e di documentazione tecnica per le iniziative di educazione e sensibilizzazione in campo ambientale che emergono dalla scuola, dal territorio e dalle amministrazioni;

favorisce l'azione sinergica tra soggetti diversi (insegnanti, amministratori, operatori ambientali);

svolge un ruolo di raccordo con gli altri Laboratori della Rete regionale di servizi per l'educazione ambientale;

svolge un ruolo di documentazione dei progetti di educazione ambientale in collegamento con il Sistema Informativo Nazionale (ex ANDREA);

offre uno spazio per incontri, dibattiti, iniziative culturali proprie del settore;

rende fruibili le attrezzature ed i materiali esistenti presso la struttura (biblioteca, emeroteca, videoteca, navigazione in internet).

Art.6

CENTRI D'ESPERIENZA : CARATTERISTICHE GENERALI E REQUISITI PER LA LORO INDIVIDUAZIONE

Sono strutture pubbliche o private che propongono una attività di educazione ambientale centrata sull'esplorazione diretta di un determinato ambiente per scoprirne le caratteristiche, le specificità, le diversità; consentono inoltre, in alcuni casi particolari, di effettuare percorsi educativi in strutture dedicate ad attività di educazione ambientale, con spazi attrezzati per esercitazioni all'interno del Centro. Hanno un carattere permanente e tematico e possono comprendere strutture ricettive per attività di tipo residenziale.

Possono essere centri di esperienza, ad esempio, le strutture didattiche dei parchi, i laboratori didattici dei musei, i centri residenziali, le strutture produttive in funzione o dismesse attrezzate per svolgere anche una funzione didattica, i beni della cultura materiale recuperati e organizzati in un'ottica ecomuseale, i centri di educazione ambientale gestiti anche da privati.

I soggetti titolari dei Centri di Esperienza, a titolo d'esempio, possono essere: Enti e Agenzie pubblici, Associazioni, Fondazioni, Consorzi e Cooperative.

I centri di esperienza rappresentano dunque una importante risorsa educativa sul territorio. Compete alla rete provinciale valorizzarli, grazie alla capacità dei singoli nodi di stimolare e coordinare l'offerta educativa delle rispettive aree.

Requisiti minimi di idoneità per i Centri di Esperienza:

Continuità e qualità dei progetti. La rispondenza a tale requisito è verificata sulla base delle attività realizzate negli ultimi anni e dalle caratteristiche della struttura. Il CE deve avere un carattere permanente e tematico, sviluppando una serie di attività incentrate su una particolare problematica ambientale (Laboratorio sull'acqua, rifiuti...). Gli elementi per verificare la qualità dei progetti sono: concretezza e rilevanza; assunzione di un approccio sistemico e interdisciplinare; adozione di metodologie di progettazione partecipata; stimolo alla costruzione delle conoscenze; adozione di metodologie di ricerca-azione.

Presenza di operatori professionalmente qualificati. Per ogni struttura è necessaria la presenza di operatori professionalmente qualificati e in numero adeguato al tipo di servizi offerti e al bacino di utenza. Gli operatori dovranno essere in possesso di documentati requisiti di professionalità ed esperienza nel campo dell'educazione ambientale.

Tipo di utenza e bacino territoriale. E' necessario identificare e dichiarare il tipo di utenza cui i CE propongono le proprie attività (scuole, cittadini, enti/associazioni) e il bacino territoriale di riferimento. Il CE deve essere in grado di servire almeno una classe offrendo un percorso educativo da svolgersi nell'arco di una giornata all'interno e/o all'esterno del Centro. Tale requisito è verificabile prendendo in considerazione nei report finali dei progetti realizzati alcuni indicatori, quali il numero dei partecipanti, le fasce di età coinvolte e la loro provenienza geografica.

Struttura e servizi. Il Centro di esperienza deve essere in grado di ospitare gruppi organizzati o classi, offrendo degli spazi adeguatamente attrezzati per la ricettività giornaliera e/o per attività residenziale. Ogni struttura deve mettere a disposizione una serie di attrezzature d'ufficio e didattiche funzionali a svolgere il tipo di servizi dichiarati (biblioteca, laboratori didattici, percorsi autoguidati...). I giorni di apertura della sede devono essere rapportati al tipo di servizi e all'utenza cui il Centro si rivolge, tuttavia devono essere garantiti durante l'anno scolastico almeno due giorni di apertura la settimana.

Art.7

IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

La Regione si impegna a:

predisporre ed approvare il Programma Regionale INFEA, di norma biennale, sulla scorta dei lavori e delle osservazioni che emergeranno dal confronto con i componenti del Tavolo di coordinamento regionale INFEA;

sostenere, nell'ambito del Bando annuale contenente le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di contributo a sostegno di iniziative di educazione, documentazione e informazione in campo ambientale, i programmi di attività provinciali da attuarsi attraverso i Laboratori Territoriali ed i Centri di Esperienza con adeguate forme di finanziamento in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Il finanziamento regionale sarà concesso annualmente alle Amministrazioni provinciali a seguito di attività istruttoria di valutazione della qualità e dell'approvazione dei Programmi provinciali da parte del Settore regionale competente, sulla base del principio del cofinanziamento. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse a livello regionale, e tenendo conto altresì della configurazione attuale della Rete regionale, l'ammontare massimo del contributo da destinare alle province sarà stabilito in base ad una quota fissa uguale per tutte le province e in base ad una quota variabile calcolata su parametri relativi al territorio e alla popolazione. Gli interventi finanziabili potranno riguardare esclusivamente attività di tipo educativo, formativo ed informativo e la produzione di materiale didattico. Sono esclusi finanziamenti per acquisizioni ed interventi relativi a strutture e beni mobili. Saranno finanziabili spese per attrezzature e personale solo in funzione alla realizzazione di specifiche attività. Le attività previste nei Programmi provinciali potranno essere anche finanziate con eventuali fondi ministeriali o europei.

fornire ai Laboratori Territoriali la documentazione (pubblicazioni, audiovisivi, materiali prodotti o acquisiti) riguardante l'ambiente e l'educazione ambientale;

attivare percorsi formativi e di aggiornamento degli operatori dei Laboratori Territoriali e dei Centri di Esperienza. Tali azioni saranno attivate con l'obiettivo di fornire ed incrementare competenze trasversali, nel campo della comunicazione, pianificazione, negoziazione, e competenze specifiche sia pedagogiche-educative sia ambientali;

formulare criteri e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti nel settore;

individuare criteri di valutazione di efficacia ed efficienza dei Laboratori Territoriali e dei Centri di Esperienza.

Le Province si impegnano a:

predisporre annualmente, in collaborazione con i Laboratori Territoriali, i programmi di attività da presentare alla Regione nell'ambito del Bando approvato annualmente dalla Giunta Regionale e secondo le linee guida formulate nei Programmi regionali INFEA;

sostenere i programmi di attività provinciali da attuarsi attraverso i Laboratori Territoriali ed i Centri di Esperienza con adeguate forme di finanziamento in relazione alle proprie disponibilità di bilancio;

presentare e pubblicare tutte le iniziative promosse sotto l'egida della Rete regionale per l'educazione ambientale;

verificare lo stato di avanzamento delle attività promosse dai Laboratori Territoriali e dai Centri d'esperienza e monitorare i risultati raggiunti;

fornire ai Laboratori Territoriali la documentazione (pubblicazioni, audiovisivi, materiali prodotti o acquisiti) riguardante l'ambiente e l'educazione ambientale;

partecipare al Tavolo di coordinamento INFEA;

individuare sulla base dei requisiti di cui all'ART.7 del presente Accordo e sulla scorta delle indicazioni emergenti a livello regionale e nazionale i Centri di Esperienza nei rispettivi territori di competenza;

coordinare il sistema a livello provinciale.

Art.8

APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI ANTERIORI

Il presente accordo sostituisce le convenzioni che regolano i rapporti tra la Regione Piemonte e le amministrazioni sede dei Laboratori Territoriali.

Art.9

DURATA

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione a tutto dicembre 2010; il suo rinnovo dovrà essere concordato tra le parti contraenti. L'efficacia del presente accordo cesserà nel momento in cui la normativa vigente dovesse essere modificata e se in contrasto con le nuove norme.

Art.10

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è competente il foro di Torino.

PER LA REGIONE PIEMONTE
PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PER LA PROVINCIA DI ASTI
PER LA PROVINCIA DI BIELLA
PER LA PROVINCIA DI CUNEO
PER LA PROVINCIA DI NOVARA
PER LA PROVINCIA DI TORINO
PER LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
PER LA PROVINCIA DI VERCELLI